



PAOLA PICIACCHIA*

LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLA LIBERTÀ ALL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA E IL PROGETTO DI LEGGE SUL FINE VITA: LA FRANCIA TRA ETICA E POLITICA**

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Partiti ed elezioni.** – 1.1. Elezioni europee e riposizionamento dei partiti. – **2. Parlamento.** – 2.1. Le leggi sui diritti dell'infanzia e dei minori. – 2.2. La legge sul “bien vieillir” e l'autonomia. – 2.3. La legge sulle associazioni di volontariato. – **3. Governo.** – 3.1. Le dimissioni del Primo Ministro Élisabeth Borne e la formazione del nuovo Governo Attal. – **4. Capo dello Stato.** – 4.1. Il discorso di Macron alla Sorbona sull'Europa. – **5. Corti.** – 5.1 Ancora una volta il *Conseil* bocchia una proposta di RIP. – **6. Collettività territoriali.** – 6.1. L'accordo sullo Statuto di autonomia della Corsica. – 6.2. Le leggi sull'azione pubblica locale. – 6.3. Il rinvio delle elezioni in Nuova Caledonia.

INTRODUZIONE

In un contesto politico-istituzionale contrassegnato dalla campagna elettorale per le elezioni europee, destinato a ridefinire i rapporti di forza tra le formazioni politiche e confrontare visioni diverse dell'Europa, sullo sfondo di tensioni internazionali sempre più acute, il Presidente Macron, in politica interna, ha rilanciato in questi mesi sui grandi temi etici quali l'aborto e il fine vita. Archiviata, infatti, la contestata riforma delle pensioni e l'altrettanto divisiva legge sull'immigrazione, inaugurata una nuova fase del quinquennato con la nomina il **9 gennaio** a Primo Ministro del giovane Gabriel Attal, il Capo dello Stato, allo scopo anche di riallacciare i fili di una legittimazione e di un consenso sempre più dispersi, si è impegnato in questi mesi a portare avanti una politica volta all'avanzamento dei diritti e delle libertà dei cittadini e a dare risposte ai grandi disagi esistenziali della società, muovendosi su un terreno, tra etica e politica, non facile da governare.

Per questo, il **4 marzo 2024** sarà probabilmente ricordato come una data storica, ovvero il giorno in cui per la prima volta nella storia del costituzionalismo la libertà a ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza è stata riconosciuta in una Costituzione.

* Professoressa associata di Diritto Pubblico Comparato – Sapienza Università di Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

Sulla scia della spinta emotiva suscitata dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022 la *Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organization et al.*, No. 19-1392, 597 U.S. __ (2022), che, come noto, aveva affermato – operando l'*overruling* della risalente pronuncia *Roe v. Wade* (410 U. S. 113) del 1973 – che la Costituzione degli Stati Uniti non conferisce il diritto all'aborto, il Presidente Macron ha, infatti, voluto accelerare su una questione tanto sentita quanto delicata dal punto di vista etico, mettendo al riparo, al netto dei contenuti testuali della riforma che saranno di seguito analizzati, da pericoli di regressione di una libertà riconosciuta in Francia già dal 1975 dalla legge voluta dall'allora Ministro della salute del Governo Chirac, Simone Veil e pertanto nota come legge Veil.

È così che il **4 marzo** il Parlamento riunito in Congresso a Versailles ha definitivamente approvato ad amplissima maggioranza – con 780 voti a favore, 72 contrari e 50 astenuti – [la legge costituzionale n. 2024-200](#) relativa alla libertà di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, promulgata l'**8 marzo** (J.O. 9 marzo), la quale ha operato la modifica dell'art. 34 Cost. (che elenca le materie di competenza del legislatore) con l'introduzione, dopo il comma 17, di un ulteriore comma ai sensi del quale “La legge determina le condizioni alle quali si esercita la libertà garantita alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza”.

Se questo è l'epilogo merita qui ricostruire le tappe dell'iter parlamentare che ha portato a questa decisione storica ma anche chiarire la portata di tale riforma, senza dimenticare il dibattito dottrinario scaturito, da un lato, sul tema della costituzionalizzazione dei diritti, dall'altro sulla natura stessa del riconoscimento operato dalla riforma.

Occorre ricordare che a più riprese nel corso del 2023 il Presidente della Repubblica aveva manifestato il proprio favore all'introduzione dell'interruzione volontaria della gravidanza in Costituzione, come in occasione della festa delle donne dell'8 marzo 2023, durante il ricordo nazionale a Gisèle Halimi (politica, avvocatessa e militante femminista morta nel 2020), oppure in occasione delle celebrazioni del 4 ottobre 2023 per il 65° anniversario della Costituzione. Infine, tali manifestazioni di intenti si erano concretizzati il **29 ottobre 2023** con l'annuncio, tramite social, di un [progetto di legge costituzionale – poi ufficialmente presentato il 12 dicembre 2023 all'Assemblea Nazionale](#) – per l'introduzione dell'interruzione volontaria della gravidanza in Costituzione precisando tuttavia l'intenzione di affidarsi ai lavori parlamentari.

In effetti la questione era stata già affrontata in diverse occasioni da entrambe le Assemblee già a partire dal 2017 quando una proposta di legge costituzionale era stata presentata al Senato da Laurence Cohen e Éliane Assassi del partito comunista ma mai messa all'ordine del giorno. Ad essa ne erano seguite altre, tutte in reazione alla già citata sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2022. In particolare, una di esse, quella presentata il [6 luglio 2022, la n. 15](#), da Mathilde Panot e da numerosi deputati della NUPES, aveva avviato l'iter parlamentare. Allora la proposta – che prevedeva l'inserimento in Costituzione di un nuovo articolo, il 66-2, volto ad introdurre il divieto di ostacolare “il diritto fondamentale all'interruzione volontaria della gravidanza” e a garantirne l'accesso

effettivo – era stata approvata all’Assemblea Nazionale, sostenuta dal Governo, a larga maggioranza il 24 novembre 2022, ma poi modificata l’1 febbraio 2023 dal Senato che, dopo aver rigettato il testo in commissione, aveva optato per una nuova formulazione del testo – frutto dell’emendamento presentato dal senatore LR Philippe Bas – proponendo “*La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse*”, da inserire nell’art. 34 Cost.

L’episodio dimostrò sin da allora la difficoltà di raggiungere una visione comune ad entrambe le Camere, dominate da maggioranze contrapposte, la maggioranza di centro-destra al Senato costruita intorno a *Les Républicains*, e la maggioranza presidenziale “relativa” rappresentata dalla coalizione *Ensemble* costruita intorno al partito del Presidente *Renaissance* (ex *Lrem*), all’Assemblea Nazionale ma in un contesto di forte frammentazione e polarizzazione delle forze politiche riunite intorno a tre poli principali, rappresentati oltre dalla coalizione *Ensemble*, anche dal gruppo interparlamentare NUPES costituito dai gruppi di sinistra (PS), estrema sinistra (LFI) e Verdi, e gruppo di destra del *Front National*.

La contrapposizione, infatti, oltre che politica, riguardava, da un lato, la necessità stessa di introdurre in Costituzione tale protezione, dall’altro, la sua collocazione, il contenuto e la forma da dare allo stesso. L’emendamento del Senato fu adottato da una maggioranza molto ristretta con 166 voti a favore e 152 contrari.

La formulazione è stata ripresa, con una sola modifica che ha riguardato l’aggiunta dell’aggettivo “garantita” al termine “libertà” (n.d.r. di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza), dal progetto presentato dal Governo Borne il 12 dicembre 2023 all’Assemblea Nazionale.

È dunque sulle questioni semantiche e terminologiche – come in occasione della mancata riforma costituzionale sul riconoscimento della tutela dell’ambiente – che si è giocata, in parte, la partita in Parlamento, prima all’Assemblea Nazionale dove, nonostante la ritrosia della sinistra che considerava la portata dell’articolo troppo debole, il testo è stato approvato il **30 gennaio** a larghissima maggioranza con 493 voti espressi su 523; poi al Senato, dove le questioni relative alla distinzione tra “diritto” e “libertà” tra “determinazione” e “garanzia” hanno fatto da sfondo ad una distanza ideologica tra le forze politiche nel modo di concepire il riconoscimento in Costituzione dell’interruzione volontaria della gravidanza. Distanza ideologica che tuttavia non ha impedito - grazie alla sostanziale finale convergenza sull’opportunità della costituzionalizzazione - il voto al Senato, definito storico, del **28 febbraio**, quando il progetto di legge costituzionale è stato approvato con 267 voti a favore e 50 contrari. Rigettati invece i due emendamenti presentati: il primo, quello di Alain Millon (LR), che proponeva di completare il progetto di legge costituzionale con l’inserimento della frase “respect de la clause de conscience des médecins, ou professionnels de santé, appelés à pratiquer l’intervention”; il secondo, quello di Philippe Bas (LR), volto ad eliminare la parola “garantita” dal testo per riportarlo, di fatto, alla proposta del Senato nel febbraio 2023.

La scelta di ricorrere alla modifica dell’art. 34 Cost. al fine di riconoscere alla legge la determinazione delle condizioni di esercizio della libertà “garantita” all’interruzione

volontaria della gravidanza piuttosto che all'introduzione di un articolo che consacrasse un "diritto" all'aborto ha dunque costituito un compromesso necessario tra le due Camere. Come la stessa relazione illustrativa del progetto di legge costituzionale aveva rimarcato nessuna "ambiguità" ne è derivata riguardo all'oggetto protezione laddove "le texte reconnaît le rôle du Parlement dans l'établissement des conditions dans lesquelles s'exerce cette liberté, comme c'est le cas depuis 1975, mais en fondant la garantie de cette liberté dans la Constitution elle-même" cosicché "cette liberté sera juridiquement protégée sous le contrôle du juge constitutionnel saisi, soit directement à l'issue du vote d'une loi, soit ultérieurement par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité".

L'obiettivo dell'Esecutivo è stato infatti quello di riconoscere la libertà della donna di abortire garantita dalle leggi esistenti senza tuttavia intendere modificare il quadro legislativo attuale e al tempo stesso salvaguardare la dignità umana da ogni forma di degrado, e non generare, quindi, il rischio di mettere in discussione l'obiezione di coscienza degli operatori sanitari. Come si legge nel Rapport de la commission des lois sulla legge costituzionale (AN n.1983): "La rédaction retenue [dans] l'article 34 préserve l'équilibre entre les différents principes constitutionnels dont la Constitution continuera de garantir le respect, ainsi que la compétence du législateur pour encadrer cette liberté".

È sicuramente condivisibile, come è stato scritto, che il ricorso alla modifica dell'art. 34 Cost. "esprime la fiducia nella legge come strumento di mediazione politica tra le diverse istanze di una società pluralista strumento cui deve essere lasciato un margine di discrezionalità che gli consenta di adeguare le soluzioni normative all'evoluzione delle attese sociali, ma che non può rimettere in discussione le scelte di fondo" (M. Cavino, *Francia 2024. Il diritto costituzionale alla interruzione volontaria di gravidanza*, in *Osservatorio costituzionale* n. 3/2024, pp. 22-23), occorre tuttavia osservare come la scelta sia stata dettata anche dall'esigenza di trovare un punto di incontro tra coloro che intendevano riconoscere un diritto nella sua assolutezza e coloro che invece erano contrari.

Si è trattato in tal senso del raggiungimento di una sintesi che pur conseguendo l'obiettivo di affermare - attraverso il riconoscimento di una libertà, un sostanziale principio di non regressione rispetto alle conquiste operate dalla legislazione e dalla giurisprudenza a partire dagli anni Settanta in Francia in tema di aborto - non si è spinto fino all'introduzione di un "diritto positivo" con il rischio di incorrere - come è possibile possa accadere quando ci si muove sul terreno delicato e dilemmatico delle questioni etiche - nella contrapposizione di diritti confliggenti, infatti, come è stato scritto "L'interruzione volontaria di gravidanza non è oggetto di esercizio di un diritto positivo, come può esserlo il diritto al lavoro, allo studio, alla salute, ecc. No, siamo in un campo diverso in cui il soggetto neutro eguale che è alla base del diritto moderno mostra i suoi limiti" (F. Izzo, *Huffingtonpost*, 5 marzo, 2024). In effetti, il tema della distinzione tra libertà e diritto ha accompagnato il dibattito sulla costituzionalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza. Sebbene, i termini libertà e diritto non comportino sul piano del diritto positivo conseguenze concrete in merito al tipo di protezione accordata, e come ci ricorda Oliver Beaud "Les deux mots sont à l'origine des concepts philosophiques dont le droit s'est emparé sans les opposer..

Radicaliser une opposition entre droits et libertés est donc spécieux, d'autant plus que la tradition juridique française ne favorise guère le recours à une logique subjective pour déployer les protections qu'elle a construites" (O. Beaud, Blog Jus *Politicum*, 18 febbraio 2023) certo è che la libertà implica la capacità e la facoltà di ricorrere all'interruzione della gravidanza, un riconoscimento volto a garantire che sia la legge a determinare le condizioni e i limiti, - come già stabilito dalla legge Veil e riconosciuto dal Consiglio costituzionale - e non un diritto assoluto opponibile allo Stato, differenza che implica la necessità di un bilanciamento tra la facoltà della donna di avere la libera disponibilità del proprio corpo e la protezione del nascituro al di là di un certo termine. Che in Francia con l'evoluzione normativa non si fosse affermato un diritto all'aborto ma una libertà il consenso è sempre stato generalizzato sia da parte dei detrattori della riforma sia da parte dei fautori. Tuttavia il confine sul grado di protezione di un diritto rispetto ad una libertà è sempre stato evanescente, a tal punto che se in un parere espresso il 23 settembre 2023 dalla [*Commission nationale consultative des droits de l'homme \(CNCDH\)*](#) questa aveva raccomandato l'inserimento nell'articolo 1 della Costituzione di un diritto all'aborto allo scopo di garantire un principio di non regressione, nel [parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2023 sul progetto di legge costituzionale dell'Esecutivo](#) si legge che "Au vu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne retient pas, en la matière, une acception différente des termes de droit et de liberté, le Conseil d'Etat considère que la consécration d'un droit à recourir à l'interruption volontaire de grossesse n'aurait pas une portée différente de la proclamation d'une liberté. Il maintient ainsi la terminologie proposée qui reprend celle utilisée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions relatives à l'interruption volontaire de grossesse".

La risposta dei pubblici poteri è riuscita dunque a superare i limiti delle precedenti proposte costituzionali, laddove il dibattito dottrinario e parlamentare si era sviluppato piuttosto intorno ad alcune argomentazioni principali, quali l'opportunità della costituzionalizzazione, la sua inutilità, o addirittura la sua pericolosità (L. Marguet, JP Blog, 5 dicembre 2022). Merita a tal proposito ricordare come le argomentazioni contrarie alla costituzionalizzazione avevano principalmente *fatto leva sull'assenza di una "nécessité "contextuelle"* in assenza di un reale pericolo di regressione in Francia in tema di aborto, anche se da taluni considerato non impossibile, ma soprattutto avevano evidenziato come non vi fosse alcuna necessità giuridica di modificare la Costituzione dal momento che sul piano legislativo ampie garanzie di ricorrere all'aborto erano state fornite dalla legge nelle riforme che dal 1975 in poi si sono succedute, volte ad alleggerire le condizioni di accesso, garanzie confermate dallo stesso Consiglio costituzionale che aveva sempre riconosciuto la libertà della donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza alle condizioni fissate dalla legge. In effetti, dal 1975, anno in cui fu approvata la legge n. 75 del 17 gennaio 1975, n.75, "loi Veil", la legge n. 75 del 17 gennaio, avviò la sperimentazione della depenalizzazione dell'aborto (che sarebbe stata successivamente resa stabile dalla legge n.79-1024 del 31 dicembre 1979), legalizzandone il ricorso entro le 10 settimane facendo salva anche l'obiezione di coscienza, numerosi sono stati gli interventi normativi che hanno progressivamente rafforzato tale libertà. La legge n. 93-121 del 27 gennaio 1993 ha

introdotto il reato di “ostacolo all’aborto volontario” punibile con la prigione fino a due anni e un ammenda (all’epoca, da 2000 a 30000 franchi) - reato esteso con la legge del 4 agosto 2004 anche all’ostacolo all’informazione sull’interruzione volontaria della gravidanza punibile con due anni di prigione e 30000 euro di ammenda, e con la legge del 20 marzo 2017 ai siti internet che operano la pratica di dissuasione all’aborto. Dal 2012, inoltre, le spese dell’aborto sono per intero a carico del servizio sanitario mentre con la legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014 relativa all’uguaglianza effettiva tra donne e uomini è stato soppresso il riferimento allo “stato di difficoltà” della gestante per il ricorso all’aborto con il riconoscimento di potere della donna di ricorrervi in qualità di atto volontario non subordinato ad altre condizioni psicologiche; infine, nel 2022 con la legge n. 2022-295 del 2 marzo 2022 le settimane entro le quali poter ricorrere all’aborto sono state portate da 12 (a cui erano state estese con la legge n. 2001-588 del 4 luglio 2001) a 14. Un progressivo ampliamento delle condizioni in cui poter esercitare la libertà di abortire che ha fatto dubitare della reale necessità della riforma. Tali dubbi sono derivati dalla constatazione che sono le previsioni legislative a poter assicurare l’effettività della libertà di ricorrere all’aborto dal momento che proprio le condizioni di accesso all’IVG stabilite dalla legge possono spesso costituire un freno di fatto all’esercizio di tale libertà, un freno che la costituzionalizzazione non può risolvere.

Riguardo, poi, alla giurisprudenza del Consiglio costituzionale in materia di IVG merita qui ricordare come il giudice delle leggi, in occasione delle diverse pronunce sull’evoluzione della legislazione, sia pure mantenendo sempre un certo *self restraint* non abbia mai censurato il legislatore, ricollegando, sin dalla prima decisione, all’art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 la “libertà” della donna di ricorrere all’aborto alle condizioni fissate dalla legge (8° cons.: “*Considérant..que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*”) senza tuttavia mai riconoscere un diritto costituzionalmente protetto. Nella decisione [n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975](#) sulla legge Veil il *Conseil* – adito dai parlamentari che avevano invocato l’incostituzionalità della legge per la violazione dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo sul diritto alla vita - si era dichiarato incompetente a giudicare sul diritto convenzionale specificando che “l’article 55...présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition (4° cons.), e che “le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles.. dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux

stipulations d'un traité ou d'un accord international (6° e 7° cons.)", riconoscendo pur tuttavia la libertà della donna ad abortire, sia pure entro certi limiti. Anche nel 2001 con la pronuncia [n. 2001-446 DC del 27 giugno](#) il *Conseil* aveva riconosciuto la legittimità della legge che aveva allungato le settimane entro le quali poter ricorrere all'aborto da 10 a 12, sempre in riferimento alla condizione di disagio della donna, non reputando che essa fosse contraria – come invece avevano contestato i ricorrenti - al principio di dignità della persona umana contro ogni forma di degrado, che non violasse il principio del rispetto dell'essere umano dall'inizio della vita, e che non ignorasse la libertà di coscienza degli operatori sanitari dal momento che, anzi, la "loi n'a pas, en l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789". Nel 2014 infine il Consiglio costituzionale con [la decisione n. 2014-700 DC del 31 luglio 2014](#) relativa alla legge del 4 agosto 2014, *Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes* n. 2014-873, con la quale era stato soppresso il termine "destresse" della gestante, aveva, anche in quell'occasione, rinunciato ad esercitare il suo controllo, secondo un orientamento giurisprudenziale sulle questioni "de société", rimanendo in superficie e limitandosi ad enunciare che la legge non ignorava alcuna esigenza costituzionale, affidando poi al commentario della sentenza pubblicato sul sito del *Conseil* il compito di chiarire la portata simbolica della riforma dal momento che già prima la normativa garantiva alla gestante il pieno apprezzamento del proprio stato. Il *Conseil*, in quell'occasione, aveva innanzitutto ribadito di non aver mai sin dal 1975 consacrato un principio costituzionale relativo al rispetto di ogni essere umano dall'inizio della vita limitandosi a specificare che "Le Conseil constitutionnel a veillé à ne pas se prononcer sur un seuil, au cours de la gestation, au-delà duquel la protection de la vie humaine interdirait l'IVG. La décision de 1975 n'a pas consacré un principe constitutionnel de respect de tout être humain dès le commencement de la vie..Dans sa décision n° 94-343/394 DC d 27 juillet 1994, le Conseil a eu l'occasion de revenir sur le "respect de l'être humain dès le commencement de sa vie" en estimant que ce principe, ainsi que les autres principes de la loi bioéthique alors adoptée, "tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine" (cons. 18). Inoltre, come si legge nel Commentaire "la modification opérée par l'article 24 ne libéralise pas les conditions objectives d'accès à l'IVG. Sa portée est donc principalement symbolique et psychologique" (Commentaire Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, p. 6) facendo derivare da tale passaggio che "la nouvelle disposition législative n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la constitutionnalité de la loi IVG faite en 1975 par le Conseil constitutionnel" (A. Roblot-Troizier, *Le Conseil constitutionnel et les "questions de société"*, in *Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel*, n.46, gennaio 2015, pp. 105-122).

Dopo aver brevemente ricostruito alcuni profili della giurisprudenza costituzionale, va ricordato che sull'inopportunità della costituzionalizzazione si era pronunciato lo stesso

Presidente del Senato Gerard Larcher, sottolineando che “la Constitution n’est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux”.

Tale posizione ha riaperto – sia pure con minore impatto – un’antica *querelle* quella relativa alla costituzionalizzazione del catalogo dei diritti che, come noto, in Francia, non è incluso nel testo ma nel Preambolo - il quale richiama i diritti fondamentali della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, i diritti sociali del Preambolo della Costituzione del 1946 e la Carta dell’ambiente, costituzionalizzata nel 2005, - e che, dopo la decisione del *Conseil constitutionnel* n. 71-44 DC del 16 luglio 1971 è incluso nel *bloc de constitutionalité* ed è stato arricchito dal *diritto costituzionale giurisprudenziale elaborato* dal giudice costituzionale andatosi definendo alla luce della cultura politico-istituzionale francese e della fedeltà ai valori radicati nella coscienza collettiva, e alla luce dei principi filosofici, politici ed economici su cui si fondano i diritti di libertà in Francia.

Nel Rapporto della Commissione Affari costituzionali dell’Assemblea Nazionale del **17 gennaio** scorso, tra gli obiettivi della riforma, oltre a quello di garantire una protezione giuridica all’IVG oggi ancora debole a livello internazionale ed europeo e a creare uno scudo contro la regressione della libertà di abortire, con l’obiettivo di sostenere coloro che lottano per i diritti delle donne in tutto il mondo, figura quello di arricchire la Costituzione della Quinta Repubblica continuando a riconoscere i diritti fondamentali. Il Rapporto della Commissione Affari costituzionali, a supporto delle proprie argomentazioni, ha richiamato il Rapporto del *Comité de réflexion sur le Préambule*, meglio conosciuto come *Comité Veil*, istituito il 9 aprile 2008 da Sarkozy, con la scopo di riflettere sulla possibilità di costituzionalizzare, inserendola nel Preambolo, la giurisprudenza costituzionale al fine di ampliare il catalogo dei diritti. E a tale proposito, appare utile ricordare che in quell’occasione, l’unico contributo in termini di proposte concrete prodotte dal lungo ed articolato Rapporto (143 pagine più gli allegati) del 21 aprile 2009 del *Comité Veil* fu quello relativo alla richiesta di un inserimento all’articolo 1 della Costituzione del riferimento esplicito al principio di eguale dignità di ciascuno. Su tutte le altre questioni che gli erano state sottoposte il Comitato ritenne che il contenuto del Preambolo non necessitasse di alcuna modifica e che l’apparato giuridico – concernente oltre i testi costituzionali tutta la giurisprudenza elaborata negli anni in tema di diritti dal giudice costituzionale e tutti i principi da essa elaborati - fosse ampiamente sufficiente a coprire e a tutelare i diritti fondamentali e che, per alcuni specifici ambiti per la realizzazione di vere e proprie politiche miranti alla tutela di particolari diritti, il vettore più appropriato per l’approfondimento di alcuni diritti fosse la legge. Tra le sottolineature più forti giunte allora dal Comitato, sulla quale la posizione parve netta, ci fu appunto quella relativa al non accoglimento della costituzionalizzazione della giurisprudenza costituzionale, dal momento che il Comitato riteneva che invece necessario conferire certezza normativa all’apparato giurisprudenziale sedimentatosi nel tempo. Fu quella l’occasione per il *Comité Veil* di rimarcare che il solo scopo della “codificazione” sarebbe stato quello di migliorare la conoscenza e la intelligibilità dei diritti costituzionali, obiettivo comunque perseguibile anche attraverso altre vie. Di contro, – sostenne allora il *Comité Veil* – la costituzionalizzazione avrebbe

rappresentato invece “un tratto regressivo” in relazione alla tradizione francese di protezione dei diritti fondamentali, tradizione che si è sempre invece inserita nel solco del progresso che nei secoli si è alimentato dell’inserimento di diritti nuovi e che la “codification stricte” “évoque forcément le projet d’arrêter le mouvement de l’histoire ou d’empêcher son cours naturel” (Rapport Comité Veil, p. 38). Il Comitato ritenne che l’intervento del costituente fosse da considerare invece un intervento di ultima istanza in quanto il Preambolo “ne pouvait se concevoir que dans des matières qui, sans être totalement figées, n’étaient pas susceptibles d’évolutions marquées a court ou moyen terme” (Rapport Comité Veil, p. 41), e tale posizione corrispondeva al timore che una costituzionalizzazione ulteriore rispetto ai testi attuali potesse comportare un eccessivo irrigidimento del quadro dei diritti i quali per natura non sono “fissi” ma hanno la necessità di evolversi in relazione anche ai valori espressi dalle società in un determinato momento storico e quindi hanno bisogno di essere mantenuti entro una cornice sufficientemente elastica da poter naturalmente favorire tale evoluzione. Il Comitato, infatti, rilevò che i diritti costituzionalmente protetti in Francia formavano un corpo considerevole tale da essere considerato – anche alla luce dell’entrata in vigore della Carta dell’ambiente del 2004 – uno dei più “denses” ed “équilibrés” (Rapport Comité Veil, p. 137) del mondo occidentale.

Si è ritenuto di dover ricordare questi profili, perché il Rapporto della Commissione Affari Costituzionali ha richiamato il Rapporto del Comitato Veil laddove raccomandava di non inserire in Costituzione “des principes qui peuvent apparaître intangibles, mais qui pourraient fort bien ne plus se révéler l’être demain”, ha affermato che “Au contraire, l’IVG est un principe intangible et doit le rester, au même titre que l’interdiction de la peine de mort, par exemple”, dimostrando la forte connotazione giuridica ma al tempo stesso anche politica dell’IVG quale valore costituzionale (L. Marguet, Blog Jus Politicum, 9 Febbraio 2024), in quanto parte integrante di valori fondamentali del Paese e del suo patto sociale e repubblicano.

L’ampio dibattito politico e dottrinario che ha preceduto e accompagnato la costituzionalizzazione dell’IGV sembra evidenziare il forte connotato simbolico della riforma. Nondimeno la sua valenza giuridica è misurabile alla luce della chiara affermazione di un principio di non regressione per cui d’ora in poi il Consiglio costituzionale – adito in via preventiva o successiva - sarà legittimato a dichiarare l’incostituzionalità di una legge che restringesse le condizioni e le garanzie, e quindi l’effettività, di esercizio della libertà di abortire già riconosciute dall’evoluzione normativa. Permangono, a detta di una parte della dottrina, dubbi e ambiguità della riforma che non garantiscono al momento certezze assolute, ma che, al contrario, fanno muovere sul terreno delle probabilità riguardo a futuri indirizzi giurisprudenziali – per esempio in relazione all’obiezione di coscienza - che il Consiglio costituzionale potrebbe inaugurare in occasione dell’evoluzione della normativa. Nondimeno la portata valoriale della costituzionalizzazione rimane un elemento essenziale di valutazione della sua importanza storica.

L'altro grande tema etico che il Presidente Macron ha voluto rilanciare in questi mesi è quello relativo all'introduzione di una legge sul fine vita allo scopo di operare un superamento della legge del 2016 che ammette solo una sedazione lunga e continua.

Il **10 aprile** il Governo ha così presentato all'Assemblea Nazionale [il progetto di legge n. 2462 relativo all'accompagnamento dei malati e al fine vita](#) frutto dell'impegno del Capo dello Stato preso il **10 marzo** scorso durante due interviste a *Libération* e a *La Croix*.

Il Presidente Macron, infatti, dopo mesi di esitazioni nel procedere su un tema altrettanto eticamente delicato e divisivo quanto quello dell'aborto, al termine di lunghi studi, approfondimenti e dibattiti, aveva sciolto le riserve anticipando ai giornali la presentazione del progetto di legge qualificandolo come "loi de rassemblement", "de fraternité", "qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation".

Il timore che un tema etico di così forte impatto potesse suscitare reazioni e urtare sensibilità, soprattutto religiose, aveva indotto nei mesi precedenti il Presidente a muoversi con cautela ed accuratezza, attraverso scambio di opinioni, studi, pareri di alte autorità come quello espresso il 13 settembre 2022 dal *Comité consultatif national d'éthique* (CCNE) che si era detto favorevole.

In particolare, merita però qui sottolineare che la presentazione del progetto era stata preceduta anche dall'ampio dibattito svoltosi in seno alla *Convention citoyenne sur la fin de vie*, organizzata nell'ambito del CESE (*Conseil économique, social et environnemental*) a dicembre 2022 su richiesta dell'allora Primo Ministro Élisabeth Borne chiamato a riflettere sull'efficacia o meno della normativa esistente sull'accompagnamento di fine vita e sulle modifiche eventuali da apportare.

La *Convention citoyenne sur la fin de vie* – istanza di democrazia partecipativa realizzata in base ad un modello in via di consolidamento dopo l'esperienza della *Convention citoyenne pour le Climat* del 2019, favorito dalla trasformazione del CESE in vera e propria piattaforma di partecipazione cittadina e composta da 184 cittadini estratti a sorte secondo criteri di età, sesso, categorie socio-professionali, tipologia di area urbana, libello di istruzione e origine geografica – ha portato avanti i propri lavori attraverso in nove sessioni di tre giorni da dicembre ad aprile quando è stato presentato un [Rapporto finale](#) rimesso al Capo dello Stato il 3 aprile 2023. Il Rapporto aveva giudicato, tra le altre cose, insufficiente il quadro legale esistente mostrandosi favorevole al 75,6% verso l'aiuto a morire e ponendo come condizione irrinunciabile la volontà del malato e la sua piena capacità di discernimento e stretti criteri medici come l'incurabilità e la forte sofferenza fisica e psicologica.

Anche dopo aver preso atto delle conclusioni della *Convention citoyenne sur la fin de vie* il Presidente aveva dato l'incarico al Governo di elaborare il progetto.

Riguardo a quest'ultimo, sulla scelta dei termini utilizzati nel titolo della legge è intervenuto lo stesso Presidente che ha precisato che si è voluto evitare il termine di suicidio assistito o eutanasia sebbene la procedura gli somigli perché, il "consentement" del paziente risulta indispensabile e la "la décision médicale a son rôle à jouer...avec des critères précis".

Il progetto si muove lungo due direttrici complementari. In primo luogo, esso amplia la nozione di cure palliative così come definite dal codice della sanità fino a ricomprendere

nel concetto più esteso di cure di accompagnamento sia le cure palliative in senso stretto (come la presa in carico nutrizionale, l'accompagnamento psicologico, ecc.) sia tutte le misure utili a rispondere ai bisogni dei malati e dei loro prossimi. A tal fine il progetto di legge introduce una nuova categoria di ente medico assistenziale, la "maison d'accompagnement", una struttura intermedia tra il domicilio e l'ospedale – finanziata dal sistema sanitario nazionale e in parte a carico per un importo giornaliero forfettario a carico dei malati - che dovrà accogliere le persone in fin di vita e le persone ad esse vicine nei casi in cui dopo l'ospedalizzazione non fosse più possibile l'assistenza a domicilio o in altro ente medico assistenziale.

L'altra importante direttrice sulla quale si muove il progetto di legge, quella eticamente più controversa, è l'aiuto a morire. Il progetto prevede, infatti, che il malato – maggiore di età, francese o straniero regolare residente stabilmente in Francia, capace di intendere e di volere, affetto da malattia grave e incurabile con un'aspettativa di vita a corto o medio termine, vittima di sofferenze non alleviabili o insopportabili - possa chiedere che gli sia messa a disposizione una sostanza letale purché questa possa essere somministrata dallo stesso malato, se in grado di farlo, oppure da un medico, un infermiere, un prossimo del malato o un volontario scelto dal malato. La capacità di intendere e di volere del malato risulta un requisito imprescindibile, pertanto sono escluse le persone che soffrono di malattie psichiatriche che ne possano alterare la capacità di discernimento. Il progetto come annunciato dal Presidente Macron prevede dunque delle condizioni stringenti per ricorrere alla pratica dell'accompagnamento alla morte volta a garantire i diritti delle persone, soprattutto volta a garantire la piena consapevolezza del paziente. Per questo saranno esclusi i minori e i malati affetti da malattie psichiatriche o neurologiche come l'Alzheimer.

Il progetto di legge definisce poi l'intera procedura da seguire e diritti della persona, introduce una clausola di coscienza per gli operatori sanitari che si rifiutino di prendere parte alla procedura dell'accompagnamento alla morte prevedendo che essi debbano indirizzare la persona ad un altro collega, e prevede che la procedura sia a carico dell'assistenza sanitaria.

Il testo crea anche una nuova commissione posta sotto l'autorità del Ministro della Salute che coordinerà i professionisti che si dichiareranno presso di essa volontari nella procedura di accompagnamento alla morte e sarà incaricata del controllo e della valutazione del nuovo dispositivo. I farmaci utilizzati saranno valutati dall'*Haute autorité de santé* (HAS) e dall'*Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé* (ANSM) ed inseriti in un circuito specifico.

Il progetto ha iniziato l'iter parlamentare all'Assemblea Nazionale dove, a partire da maggio, si sta dibattendo per l'approvazione di una normativa che il Presidente ha definito "il modello francese". Una conquista di civiltà nel rispetto della vita e della dignità umana.

SEZIONI

1. PARTITI ED ELEZIONI

1.1. Elezioni europee e riposizionamento dei partiti

Le elezioni europee del 9 giugno in Francia, oltre ad una sfida per l'Europa, sono destinate ad incidere profondamente sugli equilibri politici interni. La profonda trasformazione del sistema partitico francese degli ultimi anni è destinata a subire un'ulteriore scossa dalle prossime elezioni del Parlamento europeo.

Dopo mesi di riposizionamento dei partiti, appare, infatti, ormai indubbio che queste elezioni costituiranno un test per la maggioranza di governo e rischiano di trasformarsi in un referendum pro o contro il Presidente Macron. Questa tornata elettorale è destinata a segnare il futuro dei partiti della maggioranza relativa ma anche quelli dell'opposizione e dei reciproci rapporti di forza interni.

Stando infatti ai sondaggi, uno dei maggiori partiti di opposizione il RN, con il capolista alle elezioni europee e Presidente dal 2022 del Partito Jordan Bardella è dato dai diversi istituti di rilevazione, da solo, mediamente al 32% mentre la coalizione della maggioranza presidenziale *Ensemble* è stimata mediamente al 15-16%.

Quanto agli altri partiti, si osserva un buon posizionamento del PS e del capolista Glucksmann intorno al 14% che potrebbe quindi sorpassare l'alleata della NUPES, LFI partito dato dai sondaggi intorno al 9,5% mentre i Verdi sono stimati al 5%.

2. PARLAMENTO

2.1. Le leggi sui diritti dell'infanzia e dei minori

Nell'ultimo quadrimestre sono state approvate diverse leggi sui diritti dell'infanzia e a protezione dei minori.

Si segnala la promulgazione della legge [n. 2024-120 del 19 febbraio relativa al rispetto del diritto all'immagine dei bambini](#). Frutto di una proposta depositata dai deputati all'Assemblea Nazionale a gennaio 2023, la legge mira a far rispettare il diritto all'immagine dei bambini da parte dei genitori contro la diffusissima pratica di diffondere tramite social foto e video dei minori. La legge si propone di proteggere i minori dai rischi legati all'utilizzo delle immagini sui siti pedopornografici, introducendo obblighi per i genitori di vigilare sul rispetto della vita privata dei bambini, permettendo anche al giudice di vietare ai genitori la pubblicazione o diffondere le immagini dei figli senza il consenso dell'altro genitore.

Sempre in tema di tutela di minori l'**8 marzo** è stata promulgata la [legge n. 2024-201](#) relativa al rafforzamento della protezione dei minori e dell'onorabilità nello sport. La legge ha introdotto misure volte a migliorare la protezione dei bambini dalle violenze sessuali nell'ambiente sportivo e rafforza i dispositivi di controllo dell'onorabilità degli educatori sportivi, prevedendo anche il divieto di esercizio per i dirigenti di club sportivi che, ad esempio, si rifiutino di segnalare comportamenti a rischio nei loro club.

Il **18 marzo** è stata invece promulgata la [legge n. 2024-233](#) relativa alla protezione di minori vittime di violenze intrafamiliari. Dopo le leggi del 28 dicembre 2019 e del 30 luglio 2020, relative alle misure contro le violenze familiari e a protezione delle vittime di violenza, che hanno permesso un avanzamento del livello di protezione dei minori, l'attuale legge rende sistematica la revoca del potestà genitoriale da parte delle giurisdizioni in caso di condanna per i reati più gravi di aggressione sessuale o violenza incestuosa o altri crimini sui bambini o di crimini commessi sull'altro genitore.

Il **2 aprile** è stata, infine, promulgata la [legge n. 2024-301](#) relativa alla stabilizzazione dei "jardins d'enfants" gestiti da una collettività locale o beneficiari di finanziamento pubblico.

2.2. La legge sul "bien vieillir" e l'autonomia

L'**8 aprile** è stata promulgata una significativa legge, la [n. 2024-317](#) relativa all'introduzione di misure per costruire la società dell'invecchiamento sano e dell'autonomia. La legge, che si inserisce in un quadro di evoluzione della società e di invecchiamento della popolazione, ha introdotto diverse misure per prevenire la perdita di autonomia, lottare contro l'isolamento delle persone anziane o disabili, per segnalare meglio maltrattamenti e facilitare il lavoro a domicilio.

2.3. La legge sulle associazioni di volontariato

Il **15 aprile** è stata promulgata [la legge n. 2024-344](#) volta a sostenere il volontariato e la vita associativa. La legge cerca di venire incontro alle esigenze concrete delle associazioni di volontariato locali e nazionali ed introduce misure per incoraggiare il volontariato e la vita associativa soprattutto sul piano finanziario.

3. GOVERNO

3.1 Le dimissioni del Primo Ministro Borne e la formazione del nuovo Governo Attal

Il nuovo anno si è aperto all'insegna delle dimissioni, l'**8 gennaio**, del Primo Ministro Élisabeth Borne, rassegnate nelle mani del Presidente della Repubblica che le ha accettate. Dopo quasi un anno e otto mesi a capo del Governo – mesi complicati per la mancanza

all'Assemblea Nazionale della maggioranza assoluta necessaria per portare avanti l'indirizzo politico tracciato dal Presidente, situazione che l'aveva indebolita e costretta a ricorrere ripetutamente alla questione di fiducia – la Borne ha lasciato il Governo su impulso del Presidente. Nella lettera di dimissioni, Élisabeth Borne si è detta felice di aver adottato, oltre che le leggi di bilancio, la legge sulle pensioni e quella sull'immigrazione e altri cinquanta leggi “dans des conditions inédites au Parlement”.

Chiusa la prima fase delicata del quinquennato con l'approvazione, Macron, alla ricerca di un nuovo impulso da trasmettere al suo mandato, ha pensato di lanciare un'altra fase del quinquennato con la formazione di un nuovo Governo. Così, non prima di aver ringraziato la Borne per il servizio svolto, (“Votre travail au service de notre Nation – ha scritto Macron su X – a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'État”), il Capo dello Stato ha nominato il **9 gennaio** in qualità di Primo Ministro il giovanissimo Gabriel Attal, già Ministro dell'Educazione Nazionale del Governo Borne. L'**11 gennaio** Gabriel Attal ha presentato [la lista dei ministri](#), completata l'**8 febbraio** con [la nomina dei ministri delegati e dei segretari di Stato](#).

Il **30 gennaio** il Primo Ministro Attal ha pronunciato di fronte all'Assemblea Nazionale la dichiarazione di politica generale senza tuttavia chiedere il voto, che non avrebbe raggiunto la maggioranza assoluta. [Nella dichiarazione](#) Attal ha illustrato i grandi orientamenti della politica del Governo in materia di industrializzazione, educazione, sanità, agricoltura e sicurezza.

Così come era già successo per il suo predecessore, in reazione Mathilde Panot, Boris Vallaud, Cyrielle Chatelain, André Chassaigne e 146 membri dell'Assemblea avevano presentato una mozione di censura ai sensi dell'art. 49,2° c. Cost., votata il **5 febbraio**, che tuttavia non ha raggiunto la maggioranza richiesta di 289 voti, avendo ottenuto solo 124 voti a favore.

4. CAPO DELLO STATO

4.1. Il discorso di Macron sull'Europa alla Sorbona

Quasi sette anni dopo il suo primo discorso alla Sorbona sull'Europa il Capo dello Stato il **25 aprile** è tornato a parlare di Europa in una delle più prestigiose università della Francia.

Macron ha innanzitutto tracciato un bilancio dei traguardi raggiunti citando – tra i molteplici fattori – l'unità raggiunta durante la pandemia e la risposta compatta all'aggressione russa in Ucraina pur riconoscendo come non sia riuscita in tutto.

“Oui, – ha detto il Presidente Macron – nous avons ces dernières années beaucoup fait. Alors, sans cette action, sans ces progrès de la souveraineté et de l'unité européennes, sans doute aurions-nous été dépassés par l'Histoire. Et d'ailleurs, si nous avons réagi comme nous l'avons fait au moment de la crise financière, la situation serait dramatique. La crise

finanzière, nous l'avions abordée divisés et en étant peu souverains. C'est pour ça que nous avons mis, oserais-je dire, quatre à cinq ans, à la régler quand elle l'a été en moins d'un an aux États-Unis d'Amérique, d'où elle venait. Les crises que nous avons vécues, nous y avons réagi vite, de manière unie, ce qui nous permet aujourd'hui de nous tenir ensemble et d'être là.

Pour autant, est-ce suffisant? Est-ce que je peux me présenter devant vous avec un discours de *satisfecit* en disant: "Voilà, nous avons tout bien fait, formidable, l'Europe est forte. Allons-y, on continue". La lucidité et l'honnêteté commandent de reconnaître que la bataille n'est pas encore gagnée, loin de là, et qu'à l'horizon de la prochaine décennie, parce que c'est cet horizon-là qu'il nous faut saisir, le risque est immense d'être fragilisés, voire relégués. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations."

5. CORTI

5.1 Ancora una volta il *Conseil* bocchia una proposta di RIP

Da segnalare in questa sede la pronuncia del Consiglio costituzionale dell'**11 aprile n. [2024-6 RIP](#)**, con cui si è espresso, ai sensi dell'art. 11, c. 4 Cost., sulla proposta di legge referendaria, di iniziativa *partagée*, volta a riformare il regime di accesso alle prestazioni sociali degli stranieri, rigettandola.

Dopo la censura da parte dello *Conseil* delle disposizioni della legge sull'immigrazione introdotte al Senato come *cavaliers législatifs* (e non perché contrari alla Costituzione nel merito), *Les Républicains* erano riusciti a raccogliere le firme necessarie di senatori e deputati per poter avviare la procedura del *référéndum d'initiative partagée* (RIP), introdotto con la riforma costituzionale del 23 luglio 2008, con l'intento di sottoporre a referendum alcune disposizioni come la condizionalità delle prestazioni sociali non contributive, la trasformazione dell'aiuto medico dello Stato in aiuto medico d'urgenza, la fine delle riduzioni tariffarie sui titoli di trasporto per gli stranieri senza permesso di soggiorno. Ma il Consiglio costituzionale ha stabilito che "subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l'étranger en situation régulière non ressortissant de l'Union européenne, à une condition de résidence en France d'une durée d'au moins cinq ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins trente mois, les dispositions de l'article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences. Elles sont donc contraires à la Constitution".

La pronuncia ha quindi arrestato il procedimento del RIP.

Il Presidente del gruppo LR del Senato Bruno Retailleau ha lamentato il fatto che il Consiglio costituzionale abbia oltrepassato il proprio ruolo impedendo ai cittadini di pronunciarsi sull'immigrazione.

6. COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

6.1. L'accordo sullo Statuto di autonomia della Corsica

Nella notte tra l'11 e il 12 marzo è stato raggiunto un importante accordo di massima tra gli eletti corsi e il Governo francese, rappresentato dal Ministro Gérard Darmanin, per riconoscere alla Corsica a livello costituzionale un vero e proprio Statuto di autonomia che tenga conto della specificità storica, linguistica e culturale dell'isola.

L'accordo è stato considerato da Gilles Simeoni, Presidente dell'esecutivo dell'isola, un passo importante verso l'autonomia. Il documento sul quale è stato fissato l'accordo prevede un potere di adattamento delle norme legislative e regolamentari nazionali e il riconoscimento di un potere normativo, legislativo o regolamentare. Una legge organica determinerà le modalità di esercizio del potere normativo della Corsica che dovrà essere conforme alla Costituzione e soggetto a forme di controllo del Consiglio di Stato e del Consiglio di Costituzionale.

L'accordo si inserisce in un lungo cammino di contrattazioni rilanciato il 28 settembre 2023 quando il Capo dello Stato nel corso di un discorso solenne ad Ajaccio aveva manifestato un'apertura verso l'idea di una costituzionalizzazione dello Statuto di autonomia della Corsica indicando un orizzonte temporale di sei mesi entro il quale giungere ad un compromesso.

Come previsto dall'iter, sull'accordo di marzo si è pronunciata il 28 marzo l'Assemblea corsa che a larga maggioranza con 62 voti a favore e 1 contro si è pronunciata sul complesso del progetto. Il testo tuttavia prima del voto finale è stato sottoposto al voto per parti separate: sulla nozione di comunità corsa, sul potere normativo concesso all'Assemblea corsa, sulla possibilità di sottoporre tale testo agli elettori corsi con una consultazione popolare. Solo sul potere normativo la maggioranza non è stata così larga perché 13 rappresentanti hanno votato contro mentre 1 si è astenuto.

Il Ministro dell'Interno Gérard Darmanin aveva richiesto un largo consenso prima di inviare il testo in Parlamento. La parola passerà ora alle due Camere dove tuttavia non è ancora stato presentato alcun progetto e dove l'approvazione non è affatto scontata. La maggioranza senatoriale, infatti, è contraria alla riforma e, come invece è noto, per la revisione della Costituzione l'Assemblea Nazionale e il Senato devono votare un testo identico.

6.2. Leggi sull'azione pubblica locale

Nel mese di marzo sono state approvate una serie di leggi sull'azione pubblica locale.

In primo luogo il 21 marzo è stata promulgata la legge [n. 2024-247](#) relativa al rafforzamento della sicurezza e della protezione dei sindaci e degli eletti locali contro le ingiurie e le minacce.

In secondo luogo il **22 marzo** è stata promulgata la [legge n. 2024-250](#) intesa a facilitare la messa a disposizione delle regioni della rete stradale nazionale non in concessione. Questa messa a disposizione implica un trasferimento, in via sperimentale per otto anni, della gestione di questi tratti di autostrade o di strade alle regioni ma non ne viene trasferita la proprietà che rimane allo Stato.

Infine, il **29 marzo** è stata promulgata la legge [n. 2024-279](#) volta a tenere conto della capacità contributiva delle collettività territoriali nell'attribuzione di sovvenzioni e dotazioni destinate agli investimenti relativi alla transizione ecologica degli edifici scolastici.

6.3. Il rinvio delle elezioni in Nuova Caledonia

Il **15 aprile** è stata promulgata la [legge organica n. 2024-343](#) relativa al rinvio delle elezioni in Nuova Caledonia per il rinnovo dei membri del Congresso e delle assemblee della provincia per consentire l'applicazione della riforma costituzionale in corso di approvazione in Parlamento relativa all'allargamento dell'elettorato della Nuova Caledonia.